



**Allegato "B" al N. 8040 di Rep./N. 6508 di Racc.**

**STATUTO**

**ARTICOLO 1**

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore d'ora innanzi CTS) è costituita in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata "Joytinat Yoga Ayurveda Trieste associazione di promozione sociale APS e sportiva dilettantistica ASD" – l'associazione ha sede in Trieste.

L'associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva al quale l'associazione si affilia.

Il consiglio direttivo può istituire, sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici amministrativi, sedi operative o unità locali, comunque denominate.

**ARTICOLO 2**

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e promozione sociale. Essa non ha fini di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, solidaristici e di formazione e si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

**ARTICOLO 3**

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 6 comma 1 del CTS, potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere l'attività sportiva dilettantistica quale ginnastica finalizzata al fitness e la salute - Yoga, e di conseguenza promuovere tutte le discipline ad essa associate (Yoga per bambini, Yoga psicomotricità, Ayurveda, Abyangam) e altre discipline sportive dilettantistiche sempre in favore al benessere e alla salute;

b) creare e sostenere attività culturali quali: eventi, seminari, conferenze, dibattiti, mostre, convegni orientati a divulgare i principi e i metodi propri dell'attività sportiva dilettantistica finalizzata al fitness e alla salute;

c) promuovere e organizzare attività di studio, di ricerca, di formazione nei settori di attività indicati nel presente statuto, in particolar modo promuovere ed organizzare attività di formazione negli ambiti della ginnastica finalizzata al fitness e la salute – Yoga e a tutte le discipline ad essa associate;

d) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche finalizzate al fitness e alla salute anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;

e) promuovere attività di tipo editoriale relative alle iniziative di cui sopra;

f) gestire immobili e impianti propri adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

g) applicare trattamenti ayurvedici di massaggio abhangam;

h) collaborazioni con altri enti del terzo settore in materia di salute fisica e mentale, nonché con scuole pubbliche e private.

#### **ARTICOLO 4**

Gli associati si dividono in:

- associati benemeriti

- associati ordinari.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato.

Possono essere ammessi quali associati altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS membri dell'associazione.

L'associato diventa associato benemerito dopo 5 anni di ininterrotto rapporto associativo.

#### **ARTICOLO 5**

L'associazione è improntata al principio della porta aperta e quindi ha diritto di conseguire la qualifica di associato chiunque ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo statuto e i regolamenti nonché la normativa applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione o al respingimento della domanda di ammissione è il consiglio direttivo al quale va indirizzata.

Il consiglio direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro trenta giorni dal ricevimento.

Se entro il giorno successivo al termine di cui sopra, la deliberazione assunta non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accolta.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che l'ha presentata può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri disciplinato al successivo articolo 22 che deve deliberare entro 30 giorni.

Il consiglio direttivo può respingere la domanda, fra l'altro, in caso di soggetti che abbiano riportato condanne penali per reati non colposi o abbiano impieghi direttivi in associazioni che svolgano attività uguali o simili all'associazione.

#### **ARTICOLO 6**

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

#### **ARTICOLO 7**

Gli associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **ARTICOLO 8**

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

#### **ARTICOLO 9**

Qualunque associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato. La comunicazione di recesso deve essere effettuata a mezzo

raccomandata, e-mail o altra forma che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

La comunicazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatesi in capo all'associato anteriormente all'efficacia del recesso. In particolare l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione, deve essere comunicata all'associato escluso a mezzo raccomandata, e-mail o altra forma che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

La deliberazione di esclusione sospende dal momento del ricevimento della sua comunicazione i diritti di partecipazione dell'associato all'attività dell'associazione. La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione a meno che, entro detto termine, essa sia impugnata avanti al Collegio dei Probiviri disciplinato dal successivo articolo 22.

Nel caso di impugnazione avanti al Collegio dei Probiviri:

- il Collegio dei Probiviri decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in regime di sospensione fino al termine del giudizio;
- nel caso di mancato accoglimento del ricorso, l'associato è escluso dal momento della comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri;
- nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione dell'associato.

#### **ARTICOLO 10**

L'assunzione della qualità di associato è subordinata al versamento all'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo e rappresenta la quota iniziale.

Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo e rappresenta la quota annuale.

#### **ARTICOLO 11**

Il consiglio direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente la quota iniziale e la quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del consiglio direttivo sull'entità della quota iniziale, la quota annuale e le modalità di versamento;
- b) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dell'associato dall'associazione.

L'associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

A) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende redatta a titolo di apporto all'associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

B) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato

dall'associato all'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'associazione.

Ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile, le norme di cui agli artt. 2447 bis e seg. del Cod. Civ..

#### **ARTICOLO 12**

L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano al 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

L'associazione tiene le scritture contabili ed i libri previste dalla normativa applicabile.

I libri degli associati e delle assemblee sono tenuti a cura del consiglio direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copia.

Il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

#### **ARTICOLO 13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Tesoriere;
- d) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 14**

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda eventuale convocazione viene affisso presso la bacheca della sede sociale e spedito almeno 10 (dieci) giorni prima all'indirizzo di posta elettronica dichiarato in sede di richiesta di ammissione ed iscritto al libro degli associati.

#### **ARTICOLO 15**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ogni associato ha diritto di intervenire all'assemblea.

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno tre componenti il consiglio direttivo.

#### **ARTICOLO 16**

La partecipazione è riservata a tutti gli associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può conferire delega di intervento e voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del consiglio direttivo ovvero dell'organo di controllo ovvero dipendente dell'associazione. Il delegato non può

ricevere più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie dell'associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quinti degli associati, in prima convocazione e di tre quinti dei presenti in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le adunanze dell'assemblea potranno svolgersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 17**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 18**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni. Almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo devono essere associati benemeriti.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, postale o elettronica, da spedirsi o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una comunicazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario ;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione

dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### **ARTICOLO 19**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **ARTICOLO 20**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **ARTICOLO 21**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti solidali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

#### **ARTICOLO 22**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il loro incarico è gratuito. Nella prima riunione dopo la nomina, il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono far parte del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri esercita la funzione disciplinare anche d'ufficio.

Il Collegio dei Probiviri decide:

- sul ricorso avverso il respingimento della domanda di ammissione all'Associazione;

- sull'impugnazione avverso la decisione di esclusione dall'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide inoltre come arbitro amichevole ogni controversia tra associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 23**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

#### **ARTICOLO 24**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

#### **ARTICOLO 25**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti. \_\_\_\_\_

F.to: Sara Todeschini \_\_\_\_\_

F.to: LUCIANO PERRI - NOTAIO \_\_\_\_\_